

GR_GERICHTE V 2019 6 vom 4. Februar 2020

GR Gerichte, 2020-02-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_V_2019_6

FR: GR_GERICHTE V 2019 6 du 4 février 2020

IT: GR_GERICHTE V 2019 6 del 4 febbraio 2020

Regeste

elezioni del municipio (riconteggio) | politische Rechte

Erwägungen

E. 2

Il Tribunale federale ha rammentato che le operazioni elettorali richiedono un notevole formalismo proprio allo scopo di evitare di affidarsi a deduzioni per ricostruire lo svolgimento delle operazioni di voto. Una volta accertata la regolarità dello svolgimento del voto, una deroga alle disposizioni formali resta tuttavia possibile in presenza di una chiara, evidente e innegabile volontà dell'elettore. Il Tribunale federale ha infatti difeso il punto di vista del Tribunale amministrativo ritenendo valido il blocchetto con intervento su due schede, perché esprime una chiara volontà dell'elettore, sebbene, attenendosi a un severo formalismo, in base all'art. 24 cpv. 1 lett. d REV il doppio intervento ne avrebbe comportato la nullità. Alla rigida osservanza del testo della norma applicata è stato dunque anteposto il rispetto dell'evidente e inequivocabile volontà dell'elettore. È dunque anche in quest'ottica che qui di seguito si esaminerà le questioni relative alle summenzionate schede precedentemente lasciate aperte e valutate in modo sommario e non vincolante; ciò naturalmente adottando un metro di giudizio limitato, in consapevolezza quindi che, in rispetto dell'autonomia e del margine d'apprezzamento competenti al Comune, il Tribunale può

- 7 - soltanto intervenire laddove l'interpretazione dell'Ufficio elettorale costituisca un uso eccessivo o un abuso del potere discrezionale.

E. 3

Blocchetti con interventi su più schede I (Ufficio 1) N (Ufficio 2)

K (Ufficio 3)

- 8 -

Il (Ufficio 4)

E. 3.1

L'Ufficio elettorale ha ritenuto nulli tali blocchetti. Anche stando al convocato i rispettivi blocchetti sarebbero nulli. Per contro, i ricorrenti asseriscono che l'intenzione di voto sarebbe manifesta, visto che l'elettore avrebbe soltanto ripetuto il voto per lo stesso gruppo, per cui queste schede sarebbero da ritenere valide. Nelle osservazioni in seguito al rinvio del Tribunale federale, essi aggiungono che vi sarebbe un elemento chiaro evidente e innegabile, ovvero che l'elettore voleva conferire un voto (al minimo) al candidato della lista RORÉ VIVA per il quale ha trascritto a mano il nome sulla scheda senza intestazione.

Andrebbero quindi conteggiati 4 voti singoli (al minimo) al Gruppo RORÉ VIVA. Il convocato, invece, nella presa di posizione in seguito al rinvio asserisce che dette schede sarebbero

- 9 - evidentemente nulle perché contrarie al chiarissimo disposto di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. d REV. In più, la volontà dell'elettore qui, a differenza della scheda sostanzialmente ricopiata oggetto del consid. 6 della sentenza del Tribunale federale, sarebbe tutt'altro che chiara, evidente e innegabile. Proprio per evitare di dover ricorrere a interpretazioni che falserebbero il risultato, in casi simili (interventi su più schede) il REV ne prevederebbe la nullità.

E. 3.2

Come menzionato sopra, riguardo al blocchetto con la scheda prestampata contrassegnata e la scheda bianca compilata in tal senso, il Tribunale federale ha confermato che la volontà dell'elettore di scegliere la lista 2 con i menzionati candidati è chiara e va rispettata. Ciò in deroga all'art. 24 cpv. 1 lett. d REV che in caso di intervento su due (o più) schede prevede la nullità del blocchetto. Ora, non vi è motivo per non derogare a tale disposizione anche nei casi in cui una chiara, evidente e innegabile volontà dell'elettore è intravedibile almeno riguardo a certi aspetti, come è il caso per i quattro blocchetti in esame. Come già menzionato da questo Tribunale nella sentenza annullata e come sostenuto dai ricorrenti, confrontando le due rispettive schede di questi blocchetti appare chiaro e innegabile che l'elettore intendeva come minimo conferire un voto al rispettivo candidato del Gruppo RORÉ VIVA inserito nella scheda bianca. Reputando nulli questi blocchetti l'Ufficio elettorale ha perciò commesso un abuso di apprezzamento. Pertanto, vanno conteggiati ulteriori 4 voti singoli al Gruppo RORÉ VIVA (in aggiunta, di conseguenza, di 16 voti in bianco). Richiamato l'art. 26 REV e le modalità di voto e utilizzo delle schede indicate nella circolare del Municipio agli elettori (cfr. doc. 10 convocato), a cui si rinvia nell'art. 24 cpv. 3 REV, secondo cui "qualora la scheda è intestata a un gruppo politico, i posti lasciati liberi valgono quali voti di complemento per il gruppo politico", per il blocchetto I (Ufficio 1) con lista prestampata contrassegnata e lista bianca compilata con intestazione al

- 10 - partito della lista prestampata contrassegnata e un candidato di detto partito (Andrea Pellandini), si potrebbe addirittura ritenere che l'elettore intendesse dare i voti di partito alla lista 2 e di sicuro un voto individuale ad Andrea Pellandini (1 personale e 4 di complemento). Lo stesso dicasi per il blocchetto N (con un voto personale a Alessandro Manzoni) e II (con un voto personale a Guido Schenini), ma non per il blocchetto K per il quale, in mancanza di un'intestazione sulla lista bianca, si può solamente concludere che l'elettore voleva sicuramente dare un voto ad Alessandro Manzoni (1 voto personale e 4 voti in bianco). Ad ogni modo, in presenza di una chiara, evidente e innegabile volontà degli elettori di scegliere il rispettivo candidato (minimo 1 voto personale per ciascun blocchetto), questi blocchetti vanno ritenuti validi e al Gruppo RORÉ VIVA vanno pertanto conferiti 4 voti singoli (e di conseguenza vanno conteggiati ulteriori 16 voti in bianco). Attraverso questa interpretazione il REV non viene soppiantato dall'arbitrio del Tribunale. Così come ha operato il Tribunale federale, si tratta soltanto di tutelare la volontà – anche se in questo caso solo parziale – chiara, evidente e innegabile dell'elettore, rinunciando a una severa applicazione delle disposizioni formali perché pensate per un altro scopo, in particolare, di escludere dal conteggio schede dello stesso blocchetto in contraddizione fra loro. La scelta dell'Ufficio elettorale di ritenere nulli tali blocchetti appare perciò insostenibile e va di conseguenza corretta. Risultano pertanto 4 voti in più per il Gruppo

RORÉ VIVA e ulteriori 16 voti in bianco. Per inciso si sottolinea che, come esposto sopra, invece di soli 4 voti si potrebbe anche decidere in favore di ulteriori 16 voti al Gruppo RORÉ VIVA (4 voti personali, 12 di complemento e 4 voti in bianco).

E. 4

Scheda del blocchetto F (Ufficio 5) con potenziale segno di riconoscimento

- 11 -

E. 4.1

L'Ufficio elettorale ha ritenuto nulla questa scheda a causa di un segno di riconoscimento. I ricorrenti ritengono valida questa scheda, siccome anche tramite un numero vi sarebbe la manifesta volontà di scegliere il Gruppo RORÉ VIVA, mentre il convocato sostiene, in special modo, che si tratterebbe di un segno di riconoscimento, che l'apposizione di una crocetta sarebbe ordinata dall'art. 19 cpv. 2 REV e che in ogni caso sarebbe stato indicato il gruppo sbagliato, visto che il Gruppo RORÉ VIVA porterebbe la designazione n. 2 e non n. 3 come indicato nella casella. I ricorrenti aggiungono, in via subordinata, che se si dovesse ritenere che il numero apposto non corrisponde alla crocetta, andrebbe annullata solo questa indicazione e conteggiato il voto ai tre candidati. Nelle loro osservazioni in seguito al rinvio, i ricorrenti aggiungono che in mancanza degli elementi "sistematicità" e "ripetitività" non si può ritenere tale segno un segno di riconoscimento. Inoltre, il REV non prevedrebbe la nullità di una scheda non presentante una crocetta nell'apposito spazio.

E. 4.2

L'art. 19 cpv. 2 REV prescrive che l'elettore esprime il suo voto apponendo una crocetta sulla scheda di suo gradimento nel posto indicato. Anche le indicazioni nella circolare prevedono che l'elettore, invece di compilare la

- 12 - scheda bianca, può contrassegnare con crocetta (nell'apposito quadrato) la scheda intestata al gruppo politico di suo gradimento. Secondo questo Tribunale l'iscrizione del numero "3" nella casellina in alto non manifesta una chiara volontà dell'elettore di votare il Gruppo RORÉ VIVA. Potrebbe darsi che l'elettore intendesse votare soltanto il candidato n. 3 (ovvero il ricorrente Guido Schenini) o i 3 candidati figuranti sulla lista, oppure ancora che abbia sbagliato scheda risp. numero di partito e intendesse votare la lista 2 risp. la lista 3. Non vi è quindi un chiaro suffragio (cfr. pure l'art. 24 cpv. 1 lett. h REV secondo cui sono nulli i blocchi con schede portanti una denominazione di gruppo ma nessun suffragio). Appare dunque corretta la scelta di ritenere nulla questa scheda. Un abuso di apprezzamento da parte dell'Ufficio elettorale non è dato.

E. 5

Riassumendo, il blocchetto contenente la scheda della lista 2 contrassegnata e la scheda bianca compilata in tal senso, con chiara volontà dell'elettore di scegliere la lista 2, come confermato dal Tribunale federale va ritenuto valido e perciò vanno attribuiti 5 voti in più al Gruppo RORÉ VIVA. A questo Gruppo tuttavia vanno tolti 4 voti (da considerare in bianco) a causa del blocchetto con la scheda contrassegnata soltanto vicino al nome del candidato Alessandro Manzoni. Lo stesso gruppo riceve d'altro canto 4 voti in più per le schede da ritenere valide ai sensi del consid. 3 (da qui risultano inoltre ulteriori 16 voti in bianco).

- 13 - Eletti (secondo separata tabella dei candidati) sono quindi i tre candidati del Gruppo RORÉ VIVA (Alessandro Manzoni, Andrea Pellandini, Guido Schenini) nonché Juri Ponzio (PLD) e Silva Ponzio (RORÉ ETICA), mentre il convocato Ivano Boldini (PLD) non è (più) eletto. Il ricorso va dunque accolto.

- 14 -

E. 6

La richiesta di annullamento dei risultati presentata dai ricorrenti a causa della reclamata e omessa ricasazione di X._____, membro del (nuovo) Ufficio elettorale per il riconteggio, decade, siccome il Tribunale ha rivalutato esso stesso le schede contestate con esito in favore dei ricorrenti. Privata d'oggetto diviene inoltre l'istanza di revisione, che è stata formulata solo nel caso il Tribunale non avesse ritenuto di poter entrare nel merito dei punti aperti. 7.1. Visto l'esito della controversia, giusta l'art. 73 LGA i costi procedurali (composti da una tassa di Stato pari a fr. 4'000.-- e dalle spese di cancelleria giusta l'ordinanza sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo [CSC; 370.110]) sono posti a carico dei soccombenti (convenuto e convocato) per metà ciascuno. Il convocato sostiene che i costi di procedura vanno assegnati unicamente al convenuto quale parte soccombente. Giusta l'art. 40 cpv. 2 LGA se la persona convocata prende parte alla procedura, essa ha gli stessi diritti delle parti principali. Le possono anche venire addebitate spese. Siccome il convocato ha preso interamente parte alla procedura facendosi rappresentare da un avvocato e inoltrando petiti, il Tribunale ritiene opportuno addebitare le spese procedurali, oltre al convenuto, anche al convocato. 7.2. Il convenuto e il convocato sono inoltre tenuti a rifondere ai ricorrenti le necessarie spese di patrocinio (art. 78 cpv. 1 LGA). Il legale dei ricorrenti ha inoltrato una nota d'onorario del 16 maggio 2019 in cui rivendica prestazioni complessive pari a fr. 12'023.50. Tenendo conto pure delle trasferte per la consultazione dell'urna, le 37 ore e 45 min conteggiate dal legale appaiono giustificate. Il convocato sostiene che gli interventi dei ricorrenti circa la presenza (e rappresentanza) di X._____ non

- 15 - sarebbero stati necessari, per cui le ripetibili connesse non sarebbero da ricompensare. Questa allegazione è infondata. Gli interventi del patrocinatore dei ricorrenti su questo punto sono connessi al caso e perciò necessari. Per contro, contrariamente a quanto affermato nello scritto accompagnato alla nota d'onorario del 16 maggio 2019, non è stato compiuto l'accordo sull'onorario (nel doc. 2 ricorrente vi è un rinvio a tergo alla convenzione, tuttavia mancante). La tariffa oraria va pertanto ridotta secondo prassi a fr. 240.-- all'ora (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo R 17 64 del 21 agosto 2018 consid. 3.1). Inoltre, le spese di cancelleria dimostrate appaiono eccessive, per cui vanno riconosciute soltanto le trasferte di fr. 144.60 oltre a un importo forfettario per le spese del 3 % dell'onorario secondo prassi (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo A 16 57, A 16 55, S 15 145 e S 15 127A). Ne consegue un diritto a ripetibili compresa IVA del 7.7 % pari a fr. 10'206.10 ($37.75 \times 240 \times 1.03 + 144.60 = 9'476.40 \times 1.077$). A questo importo vanno aggiunte le prestazioni giusta la nota d'onorario del 22 gennaio 2020 per le osservazioni in seguito al rinvio della causa per l'importo di fr. 1'483.20 (fr. 240.--/h [v. sopra] x 6 h = fr. 1'440.-- + 3 % forfait per le spese [v. sopra]). Il Tribunale decide: 1. In accoglimento del ricorso e in riforma dei risultati di riconteggio dell'11 dicembre 2018 sull'elezione del Municipio di Roveredo per il quadriennio 2019-2022 si constata che il Gruppo RORÉ VIVA ha diritto a tre anziché due seggi e la congiunzione di lista PLD e RORÉ ETICA ha diritto a due anziché tre seggi. Giusta il risultato delle elezioni del 28 ottobre 2018 risultano quindi eletti Juri Ponzio (PLD), Alessandro Manzoni, Andrea Pellandini e Guido Schenini

(Gruppo RORÉ VIVA) nonché Silva Ponzio (Gruppo RORÉ ETICA).

- 16 - 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 4'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 352.-- totale fr. 4'352.-- il cui importo sarà versato dal Comune di Roveredo e Ivano Boldini in ragione di metà ciascuno entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. Il Comune di Roveredo e Ivano Boldini sono tenuti a rifondere, in ragione di metà ciascuno, fr. 11'689.30 a titolo di ripetibili a Guido Schenini, Daniele Togni, Martina Schenini, Cinzia Fibbioli Rigotti e Renzo Rigotti. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale è ancora pendente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.